

**CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO DI APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE
CUP: B49J21001630004
CIG MASTER: 8939317DBE - CIG DERIVATO: A01F46D7B5**

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati, da:

- _____, non in proprio ma quale
_____ del COMUNE di SONA (C.F. 00500760236), domiciliato
per la carica che riveste in Sona (Vr), Piazza Roma n. 1 che nel contesto dell'atto si chiamerà
Committente;

- _____, il quale interviene in questo atto non
in proprio ma in qualità di _____ : _____ - con sede legale
a _____, come risulta dal Certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che si conserva in atti, che nel contesto
dell'atto si chiamerà Appaltatore;

PREMESSO

- che con contratto Rep. n. 3637/2021 sottoscritto in data 23/12/2021 è stato concluso con
l'impresa _____ l'accordo quadro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c)-bis del
D.Lgs 50/2016 di appalto di esecuzione lavori di manutenzione degli immobili comunali del
Comune di Sona, con importo massimo complessivo per la durata triennale dell'accordo stesso
di € 450.000,00 (oneri della sicurezza compresi);

- che ai sensi dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
- con deliberazione della G.C. n. 76 del 29/04/2021 è stato approvato il Documento di Fattibilità dei LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON DURATA TRIENNALE - CUP: B49J21001630004, redatto dall'Ufficio Tecnico del Settore LL.PP., con un quadro economico che prevede una spesa complessiva pari ad € 612.000,00;
- con deliberazione della G.C. n. 129 del 21/09/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di cui sopra;
- con determinazione R.G. n. 844-2021, venivano aggiudicati i lavori in oggetto mediante la procedura dell'affidamento previa procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c)-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di selezione del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> – alla ditta all'impresa _____, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto del 18,475 %, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 450.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 15.000,00);
- che l'accordo quadro prevede che l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare

contratti applicativi, esecutivi del contratto principale in adesione all'accordo quadro stesso, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione ed applicando i prezzi unitari al netto del ribasso offerto;

- che gli interventi, non predeterminati nel numero e nella consistenza, vengono individuati dalla Stazione Appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alle necessità dell'Amministrazione Comunale

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Committente e l'Appaltatore convengono quanto segue:

ART. 1 Disciplina del contratto applicativo

Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni dettate dal contratto di Accordo Quadro Rep. n. 3637/2021 sottoscritto in data 23/12/2021 tra le parti e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrative e del Capitolato Speciale Parte Tecnica dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati che sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto applicativo.

ART. 2 Oggetto del contratto applicativo

Il Committente affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni per la realizzazione delle opere così come da Computo Estimativo delle lavorazioni da eseguire sottoscritto dalle parti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e si conserva agli atti, pur se non materialmente allegato.

Le parti si danno atto che:

- l'oggetto degli interventi da eseguire è il seguente: Lavori di manutenzione degli immobili comunali del Comune di Sona;
- le lavorazioni da eseguire sono finalizzate nel miglioramento delle opere e della loro funzionalità, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto dell'Accordo Quadro;
- l'importo del presente contratto applicando i prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso offerto del 18,475% risulta essere il seguente: **€ 72.500,00 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso** (IVA esclusa), pari ad € 91.500,00 (IVA inclusa);
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Fabio Dal Barco;
- il Direttore dei Lavori è il geom. Federica Caldana;

Le parti, inoltre, si danno atto, che il contratto è stipulato a misura, alle condizioni offerte dall'appaltatore con prezzi invariabili per l'unità di misura e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

ART. 3 Termini

Il presente contratto avrà validità fino al 31.12.2023.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di

chiusura al traffico od altro.

ART. 4 Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore con il presente contratto applicativo è stabilito nella somma onnicomprensiva, IVA al 22% esclusa, di € 75.000,00.

I pagamenti saranno disciplinati da quanto prescritto all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa.

Art. 5 Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto – adempimenti ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla Legge sopracitata. In particolare la suddetta impresa comunicherà gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed i nominativi e codici fiscali delle persone delegate ad operare sugli stessi. Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti relativi al contratto di cui trattasi; in tal senso l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alle Prefetture/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia di inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010, i pagamenti

verranno effettuati mediante bonifico bancario presso uno dei C/C indicati intestati all'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto sulla base di stati d'avanzamento emessi al raggiungimento dell'importo indicato all'art. 4.

Il Committente procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice (D.U.R.C.) e di certificazione ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in materia di pagamenti della P.A.

Le fatture relative al presente contratto che verranno emesse dovranno essere complete degli estremi del contratto medesimo, del Codice CIG, del CUP e del Codice Univoco Ufficio.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo quanto ivi previsto.

Art. 7 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 6 dell'Allegato II.14.

Art. 8 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

L' Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “;

L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di

attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Art. 9 - Subappalto

Nel caso l'Appaltatore dovesse ricorrere al subappalto dei lavori, gli stessi potranno essere autorizzati nel rispetto delle norme previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Penali

Qualora si riscontrassero manchevolezze e/o inadempienze alle prescrizioni contrattuali, previa contestazione scritta delle medesime, verranno applicate, nei confronti dell'Appaltatore, le penalità elencate nel seguito:

- a) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni, verrà applicata una penale pari al 1 per mille, fino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto. La penale scatterà automaticamente nel momento in cui non verranno rispettate le date di fine dei lavori e non sia stata mandata la comunicazione di termine lavori.
- b) Nel caso di mancato inizio nei termini prescritti dal presente Capitolato di lavori per interventi definiti Urgenti, verrà applicata la penalità di cui alla lettera a) e la Stazione appaltante si riserva di addebitare all'Appaltatore gli eventuali danni di qualunque natura comunque provocati dal mancato intervento o conseguenti ne potessero derivare oltre all'addebito dei costi sostenuti per l'intervento in sostituzione operato da altri operatori economici.

- c) La ritardata consegna di tutte le dichiarazioni di conformità e delle documentazioni richieste e prevista dal D.M. n. 37/2008 ed enti fornitori di energia Gas e Elettricità entro i 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori prevedrà uno slittamento del certificato di regolare esecuzione di un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardata consegna.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o in sede di contabilità finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo ordine di Servizio; al superamento di tale importo si procederà ai sensi dell'art. 122, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è sempre responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Art. 12 – Controversie

Eventuali controversie tra Stazione appaltante ed Appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi dell'art. 205 del Codice e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale; foro competente Verona.

Art. 13 – Rinvio

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati.

Il Committente

Per il Comune di Sona: _____

(documento sottoscritto con firma digitale)

L'appaltatore

Per l'impresa : _____

(documento sottoscritto con firma digitale)